Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Monte Grappa"
Via Di Vittorio, 1 – 20060 BUSSERO (MI)
 02-95039350 - www.icsbussero.edu.it
miic8bg00b@istruzione.it - miic8bg00b@pec.istruzione.it

LINEE GENERALI RIGUARDANTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DA ADOTTARE NEL CORSO DEGLI SCRUTINI FINALI PRIMARIA A.S. 2023-2024

Il Collegio dei docenti attraverso la definizione di criteri generali di valutazione e di modalità operative di conduzione degli scrutini assicura:
- omogeneità,
- equità,
- trasparenza.

La valutazione, periodica e finale degli alunni, è effettuata dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente o da un suo delegato, con deliberazione assunta a maggioranza.
Dal Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 e dalla nota DPIT n.699 del 6 maggio 2021:
*"**La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni**, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti** e al successo formativo degli stessi, **documenta lo sviluppo dell'identità personale** e **promuove la autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze." (art.1, comma1).*
"La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art.2, comma3). I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe."(art.2 comma 6)

A. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, espressa giudizi, si ottempera a quanto previsto dall' art. 3 comma 1-3 del D.Lgs 62:

Art.3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La valutazione degli apprendimenti fa riferimento all' OM. N.172 del 4 dicembre 2020 e linee guida.
Gli Obiettivi per il secondo quadrimestre sono stati concordati dalle docenti e inseriti nel Registro Elettronico.

B. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Anche la valutazione del comportamento segue la normativa vigente, D.Lgs 62/2017 "*La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali". (art.1, comma 3).*

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo gli indicatori previsti nel PTOF.

C. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La Certificazione delle Competenze viene formalizzata nello scrutinio finale delle classi Quinte.
Art.3 DM 742/17
1.Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n.62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato A.
2. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

CRITERI OPERATIVI

In base a quanto sopra indicato vengono definiti i seguenti criteri operativi per lo scrutinio:
Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte:
a. Si procede alla compilazione delle valutazioni disciplinari, del giudizio di comportamento e del giudizio globale:
b1. Attraverso l'applicazione *Nuvola – Scrutinio,*si analizzano i voti proposti delle diverse discipline, **il giudizio sintetico** del comportamento e **il giudizio globale** di ogni singolo alunno;
b2: si verifica la presenza di eventuali carenze ;
b3: in caso di carenze si prende atto di eventuali documentazioni prodotte da specialisti e dalla famiglia;
b3: si decide per l'ammissione o la non ammissione,
b4: nel caso di ammissione, in presenza lacune, si prevedono e verbalizzano le modalità e i tempi di recupero delle lacune medesime;
b. Si verbalizzano le procedure seguite e le motivazioni ragionate delle decisioni assunte. Si procede con la validazione del documento di valutazione.
Classi Quinte
Vedi punti a,b, delle classi Prime, Seconde, Terze, Quarte
c. Il Team dei docenti formalizza la Certificazione delle Competenze elaborata dalla scuola, con l'eventuale integrazione di una nota per gli alunni DVA/DSA.

D. ESAMI DI IDONEITÀ (D.lgs 62/17; Nota 1865/17)

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.
Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria. L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuota statale o paritaria. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del Primo Ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza. La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che

esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico. Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali per il Curricolo. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
La commissione per gli **esami di idoneità nella scuola primaria** è così composta:
- presidente Dirigente Scolastico o suo delegato
- un docente ambito logico-matematico
- un docente ambito linguistico
- un docente di lingua inglese
- un docente di sostegno

L'esame consiste in: una prova scritta di ambito linguistico (tre ore), una prova scritta di ambito matematico(due ore), un colloquio orale.
Il dirigente scolastico provvede alla nomina della commissione e al calendario delle prove.
La commissione per gli esami di **idoneità nella scuola secondaria** è così composta:
- presidente Dirigente Scolastico o suo delegato
- l'intera componente docente di un consiglio di classe

L'esame consiste in: una prova scritta di Italiano (4 ore), una prova scritta di Matematica (2 ore), una prova scritta di Lingua inglese (due ore), un colloquio orale.
Il Dirigente Scolastico provvede alla nomina della commissione e al calendario delle prove.

Da approvare nel Collegio Dipartimentale della Scuola Primaria del 14 maggio 2024 Delibera all'unanimità N°36/CP

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Monica Meroni
(Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)